

---

Ven 23 Dic, 2022

## **Meccatronica - Il 4 gennaio 2023 scade il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica**

Il prossimo **4 gennaio 2023** scade il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.

Si ricorda che la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l'attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica - Carrozzeria – Gommista. Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell'unica sezione denominata Meccatronica.

A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all'attività di meccanica - motoristica che all'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di "meccatronica".

**Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023.**

Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l'abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto ) tramite:

- la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore **limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta** oppure
- rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l'accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si precisa che

- **tali percorsi "ridotti" sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per**

---

consentire di acquisire le competenze non possedute nonché abilitare l'impresa.

- a tali imprese non si applica l'art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni.  
**Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l'immediata qualificazione del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.**
- Per le imprese già operanti alla data del 5 gennaio 2013, abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, **il preposto alla gestione tecnica** con abilitazione limitata alla sola meccanica-motoristica o elettrauto **che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013** può proseguire l'attività senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
- Non è più consentito l'avvio dell'attività per uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto). Allo stesso modo non è consentita la nomina di un responsabile tecnico per un solo settore.

### **Effetti della mancata regolarizzazione**

Il decorso del termine del 4 gennaio 2023, senza l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 02 Ott, 2025

